ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Art. 13

Personale incaricato

In corrispondenza dei posti disponibili nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, puo' provvedersi nelle more dei relativi concorsi, al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione. I posti di ruolo vacanti dovranno essere messi a concorso entro tre anni dalla loro istituzione o vacanza. Alle persone incaricate a norma del primo comma del presente articolo e' attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale statale non di ruolo della categoria di assimilazione che sara' indicata nel decreto di cui allo stesso primo comma. L'incarico, che puo' essere conferito anche in caso di legittimo impedimento del personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo e, comunque, all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero ai rientro in servizio del titolare sostituito.

Versione in vigore dal 12 aprile 1958, non più in vigore dal 24 novembre 1977 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano
Estremi	Legge 18 marzo 1958, n. 276
Capo	IV — Norme generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-del-personale-scientifico-degli/art-13-personale-incaricato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it